



CITTA' DI CASTELLANZA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
DI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO
SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO**

Delibera C.C. n. 56 del 28.10.2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. 3
Art. 3 – Finalità	pag. 3
Art. 4 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	pag. 4
Art. 5 - Attività non soggette al parere della Commissione	pag. 5
Art. 6 - Locali ed Impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone	pag. 5
Art. 7 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici, elettronici	pag. 6
Art. 8 - Composizione e durata in carica CCVLPS	pag. 6
Art. 9 - Nomina Commissione	pag. 6
Art. 10 – Convocazione	pag. 7
Art. 11 - Luogo delle riunioni, pareri, e verbali delle adunanze	pag. 7
Art. 12 - Spese di funzionamento della Commissione	pag. 8
Art. 13 - Richieste di intervento della Commissione	pag. 8
Art. 14 - Allestimenti temporanei – Verifica condizioni di sicurezza	pag. 8
Art. 15 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione	pag. 9
Art. 16 - Entrata in vigore – Disposizioni Finali – Norme Transitorie	pag. 9

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e ss. Del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773" e ss.mm.ii.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei luoghi e nei locali di pubblico spettacolo, nonché negli impianti sportivi.

Art. 2 - Definizioni

Fermo restando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento:

- a) **per luogo pubblico** si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) **per luogo aperto al pubblico** si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) **per luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) **per spettacoli** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) **per trattenimenti** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) **per manifestazioni temporanee** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) **per allestimenti temporanei** si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) **per locali** si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) **per spettacoli viaggianti** si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) **per parchi di divertimento** si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) **per parchi di divertimento permanenti** si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Art. 3 - Finalità

La CCVLPS, a norma degli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940), ha la funzione di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CPVLPS).

La CCVLPS esprime i pareri di propria competenza ai sensi di legge ai fini del rilascio della licenza di agibilità ex artt. 68, 69 e 80 del TULPS

Art. 4 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. Alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito "Commissione") compete l'accertamento tecnico finalizzato al rilascio della licenza di agibilità per i locali di pubblico spettacolo e per le manifestazioni temporanee che si svolgono in:
 - locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
 - spettacoli viaggianti con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
 - altri locali di pubblico spettacolo od impianti sportivi con capienza fino a 5000 persone;
 - luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti; luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
2. In relazione ai locali, ai luoghi, agli spazi ed agli impianti sopra indicati la Commissione:
 - a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, oltre che sulle manifestazioni temporanee;
 - b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
 - e) richiede e determina il servizio antincendio ai sensi del D. L.vo 139/2006 art. 18 nei modi previsti dal D.M. 22/02/1996 n. 261.
3. Le attività della Commissione di cui al precedente comma, si qualificano:
 - nei casi di cui alla lettera a), quale attività di controllo preventivo, consistente nella verifica della conformità della proposta di intervento, sulla base della documentazione presentata, alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene;
 - nei casi di cui alle lettere b) e c), quale attività di controllo successivo con verifica in loco (sopralluogo), dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che la stessa rispetti tutte le norme tecniche vigenti. Il parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto/spazio ne fisserà la capienza complessiva ed impartirà le eventuali prescrizioni di esercizio;
 - l'attività di cui alla lettera d) quale controllo successivo per la verifica del conforme svolgimento dell'attività di spettacolo o di trattenimento rispetto alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni impartite.
4. La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:
 - accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - esprimere parere, ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.
5. Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture di competenza della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
6. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione le tipologie non disciplinate dai Decreti Ministeriali 19 agosto 1996 e 18 marzo 1996.
7. Spetta alla Commissione definire quale disciplina applicare ai casi non previsti nei commi precedenti.

Art. 5 - Attività non soggette al parere della Commissione

1. Non sono soggetti al parere di agibilità da parte della Commissione comunale di vigilanza:

- a) i locali, strutture ed impianti per i quali è competente la Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'art. 142 del R.D. n. 635/1940;
- b) i luoghi ed allestimenti all'aperto destinati occasionalmente a pubblico spettacolo o a manifestazioni varie, anche in presenza di palchi o pedane di qualsiasi altezza, purché siano privi di strutture per lo stazionamento o il contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, etc.) e le attrezzature elettriche e di amplificazione siano a questo non accessibili (Parere Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. P529/4109 del 02.07.2003);
- c) le singole attrazioni di spettacolo viaggiante, anche riunite in numero non superiore a 10 unità;
- d) le sale convegni e sale riunioni, le mostre ed esposizioni, le sagre, le fiere ed i mercati, purché non vi si svolgano attività di trattenimento e spettacolo al pubblico;
- e) i circoli privati con eventuali attività di trattenimento e spettacolo nei confronti dei soli associati;
- f) le piccole attività di trattenimento e spettacolo, di cui all'articolo 69 del TULPS, all'interno di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza ed afflusso non superiori alle 100 persone, quali piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per dj senza l'apprestamento stabile di spazi ed attrezzature a ciò destinati, compresi brevi e sporadici episodi di ballo intrapreso spontaneamente dagli avventori, senza alcuna previsione, organizzazione, pubblicità;
- g) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di spazi o elementi per lo svolgimento dell'attività di ballo o che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- h) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico; i) sale giochi;
- l) i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, relativamente ai quali il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o nell'albo degli architetti, o nell'albo dei periti industriali, o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

2. L'assenza di competenza della Commissione non esonera dall'obbligo di munirsi delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 TULPS ove sussistano attività di trattenimento e spettacolo.

Art. 6 - Locali ed Impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali che attesta la rispondenza o del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta obbligo di presentare, al termine delle operazioni d'installazione e prima dell'inizio dell'attività, la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture nonché dichiarazione di conformità e di collaudo tecnico funzionale degli impianti esistenti.

2. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) del presente Regolamento, l'esame del progetto è di competenza della Commissione che conserva altresì il potere di indicare altre cautele ritenute necessarie nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte ed effettuare i controlli di cui all'art. 4, comma 2 lett. e).

3. Al fine della capienza deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate ovvero in spazi all'aperto, aree non delimitate allo stazionamento nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 7 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici, elettronici

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e alle disposizioni vigenti in materia per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - Composizione e durata in carica CCVLPS

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Castellanza è composta:

- a) dal Sindaco pro tempore o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'ATS Insubria competente per territorio o medico dallo stesso delegato;
- d) dal Responsabile del Settore Opere Pubbliche o suo delegato, in ogni caso con le necessarie competenze per fornire il parere in ordine alla idoneità dei locali o degli impianti;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica;
- g) da un esperto in acustica.

Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

2. La Commissione è un organismo collegiale perfetto, ragione per la quale in assenza di uno dei soggetti di nomina dovrà intervenire, ai lavori della stessa, altro soggetto ad uopo delegato. Il membro esperto in acustica verrà invece sostituito dal proprio supplente.

3. E' facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra, uno o più esperti in discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 s.m.i. alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del CONI.

4. Ai lavori della Commissione potranno chiedere di intervenire, con diritto di audizione, rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo, delle associazioni di categoria, di interessi diffusi e/o collettivi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori.

5. La Commissione rimane in carica per la durata di anni cinque, al termine dei quali la stessa opererà in regime di proroga fino alla nomina della nuova commissione.

Articolo 9 - Nomina Commissione

1. La Commissione Comunale di vigilanza è nominata con atto del Sindaco, che la presiede, sulla base delle designazioni dei rispettivi Enti previsti dalla legge.

2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica o di altro componente tecnico aggregato, se esterni all'Amministrazione Comunale, è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, scelti a seguito di avviso pubblico da pubblicare per almeno 15 giorni all'albo pretorio. La nomina è efficace dal momento dell'accettazione da parte del professionista.

3. Un dipendente comunale scelto dal Presidente è nominato in qualità di segretario della Commissione per lo svolgimento degli adempimenti istruttori nonché per la necessaria verbalizzazione dei lavori.

Art. 10 - Convocazione

1. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente, con avviso scritto da inviarsi, a cura del Segretario, a mezzo PEC, o in caso di urgenza anche telefonicamente e/o via e mail, a tutti i componenti effettivi ed aggregati se previsti. Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo della seduta, nonché gli argomenti da trattare.
2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare alla seduta dei lavori della Commissione ne dà tempestiva comunicazione al Segretario e provvede, a propria cura, ad avvertire colui che lo supplisce conferendogli delega scritta affinché intervenga alla riunione. La delega non è necessaria per il membro supplente.
3. L'avviso è trasmesso dieci giorni prima della data prevista per la sessione dei lavori ordinari. In caso d'urgenza, detto termine si può ridurre nel tempo necessario per la valida composizione del collegio.
4. L'avviso di seduta è contestualmente comunicato, sempre a mezzo PEC o nelle forme ritenute più idonee, anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori, direttamente o tramite proprio rappresentante, o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
5. Dalla data di invio dell'ordine del giorno i membri di Commissione possono consultare la documentazione tecnica depositata presso ufficio SUAP.

Art. 11 - Luogo delle riunioni, pareri, e verbali delle adunanze

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione. Per la validità della Commissione è prevista la presenza di tutti i componenti obbligatori.
2. Le riunioni si svolgono prevalentemente in orario lavorativo settimanale.
3. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori e aggregati, quando convocati, in quanto organo collegiale e comunicato al richiedente.
4. In caso di improvviso impedimento, tempestivamente comunicato, da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, entro le 24 ore successive alla riunione, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
5. Il parere viene sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
6. Delle riunioni è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato: il luogo della riunione e il nome dei presenti, eventuali rilievi ed osservazioni, tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte.
7. La Commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il parere contrario deve essere congruamente motivato.
8. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
9. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, a titolo consultivo, dirigenti e/o funzionari comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.
10. Alle riunioni partecipa un segretario per l'espletamento delle funzioni di competenza il quale è tenuto a sottoscrivere il verbale.
11. I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità per le manifestazioni temporanee e per gli spettacoli viaggianti sono di norma effettuati entro le ore 12:00 del giorno precedente l'inizio delle stesse.
12. All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento e deve essere consegnata la documentazione richiesta dalla Commissione in sede di esame preliminare.
13. L'eventuale documentazione integrativa prescritta dalla Commissione all'atto del sopralluogo, con accluso l'elenco della stessa, va redatta in duplice copia, di cui una conservata sul luogo della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza e l'altra inviata al Comune anche telematicamente prima dell'inizio della manifestazione.

14. Qualora la Commissione Comunale non sia stata istituita o non possa validamente costituirsi, si fa ricorso alla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Art. 12 - Spese di funzionamento della Commissione.

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma, quale pratica forfettaria relativa al funzionamento e istruttoria pratica, è fissata secondo apposito tariffario approvato con deliberazione di Giunta Comunale e deve essere versata prima dell'effettuazione della prima convocazione.
2. Le spese di sopralluogo della commissione non sono dovute per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che vengono organizzate dall'Amministrazione Comunale.
3. Dovrà inoltre essere versato dal richiedente, se dovuto, l'importo relativo al rilascio di parere espresso dall'A.T.S. e dal Corpo dei Vigili del Fuoco.
4. Dovranno altresì essere corrisposte le ulteriori somme richieste da membri tecnici aggregati, se intervenuti, secondo la tariffa.
5. La mancata corresponsione delle somme di cui sopra comporterà la non effettuazione dell'istruttoria dell'istanza.
6. Nessuna somma è dovuta per gli ulteriori controlli successivi al rilascio del parere di agibilità.

Art. 13 - Richieste di intervento della Commissione

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione di agibilità di cui all'art. 80 TULPS, diretta al Sindaco.
2. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune tramite SUAP:
 - a) almeno 40 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 30 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.);
 - c) Per il punto b) in caso di comprovata motivata urgenza la tempistica sopra citata può essere ridotta a 20 giorni.
 - d) Le richieste presentate senza il rispetto delle suddette tempistiche verranno valutate in ordine alla completezza e fattibilità istruttoria anche in ordine alla disponibilità dei membri di Commissione e accettate solo a richiesta motivata (urgenza, indifferibilità etc).
3. Le domande dovranno essere corredate della documentazione necessaria e trasmesse in formato.
4. E' fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o dell'evento da valutare.
5. La mancata consegna della documentazione o la consegna di documentazione non conforme a giudizio della Commissione comporta la mancata espressione del parere con richiesta di integrazione o regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento.

Art. 14 - Allestimenti temporanei – Verifica condizioni di sicurezza

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui vengano installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, senza alcuna modifica, per i quali la Commissione Comunale ovvero la Commissione Provinciale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. In tali casi l'organizzatore dell'evento deve allegare alla richiesta idonea dichiarazione a mezzo di atto notorio che attesti l'invariabilità delle condizioni e corredata delle necessarie relazioni, dichiarazioni e certificazioni redatte da tecnico abilitato.

Art. 15 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), delle presenti disposizioni per il funzionamento della CCVLPS ai sensi dell'art. 141/bis del regolamento T.U.L.P.S.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.
3. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti e trasmette all'autorità competente le risultanze conclusive da approvarsi con apposito verbale.
4. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli (art. 141 c. 1 lett. E del regolamento T.U.L.P.S.) per le determinazioni del caso.
5. La Commissione in sede di sopralluogo può prescrivere nuovi interventi o nuove cautele eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità.

Art. 16 - Entrata in vigore – Disposizioni Finali – Norme Transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione, nonché alle disposizioni sul procedimento amministrativo e alle norme tecniche previste dal D.M. 19 agosto 1996 "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e dal D.M. 18 marzo 1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" ss.mm.ii., nonché delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.